

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 51852
del 1/8/2014
Tit./Cl. II/8
– Repertorio n. 301/2014



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'11.07.2014 (ore 15,40)

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

II - PARERE COLLEGIO GIURIDICO STABILIZZAZIONI.

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 15,40 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente ▪
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Bagnato	Damiano	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Preso atto della relazione del Dott. Pietro Nuccio, responsabile della Direzione Personale e AA.GG., invitato a presenziare in detta occasione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

In assenza temporanea del Consigliere Sig. Agnello e con l'astensione del Prof. Giuseppe Carini e del Dott. Simone Paratore - a maggioranza dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, optando per la diretta stabilizzazione del Dott. Dario Saitta, ai sensi dell'articolo 3, comma 94 della legge 244/2007, come, peraltro, suggerito dal Collegio Tecnico di consulenza legale, atteso che lo stesso è stato già riconosciuto vincitore di una selezione pubblica indetta per il conferimento di un contratto di prestazione di medico veterinario nell'ambito del Servizio Veterinario Centralizzato (D.R. 1175/2008).

La stabilizzazione è subordinata all'effettiva definizione in via transattiva del contenzioso in atto pendente con l'Università nei termini proposti (rinuncia al giudizio pendente con compensazione delle spese giudiziali; rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda risarcitoria per retribuzioni non corrisposte), conferendo, in tal senso, specifico mandato al Direttore Generale che opererà con l'ausilio del Settore contenzioso del lavoro e affari legali del personale.

Il provvedimento definitivo dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione.

2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento

Università degli Studi di Messina

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:

II - PARERE COLLEGIO GIURIDICO STABILIZZAZIONI

Struttura proponente: Direzione del personale e AA.GG.

1. Premesso che:

- a. Il dott. Dario Saitta ha fatto pervenire apposita richiesta (all. 1) volta a ottenere l'accoglimento dell'originaria istanza di stabilizzazione, presentata il 31 luglio 2007 e più volte reiterata, quale medico veterinario del Servizio Veterinario Centralizzato dell'Ateneo unitamente alla proposta di definizione in via transattiva del contenzioso in atto pendente con l'Università innescato dal rigetto della medesima domanda di stabilizzazione, consistente nella rinuncia da parte dell'interessato al giudizio pendente davanti alla Corte d'Appello di Messina in funzione di Giudice del lavoro, con compensazione totale delle spese giudiziali, con impegno del Dott. Saitta all'estinzione in via definitiva del giudizio stesso e la rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda risarcitoria per retribuzioni non corrisposte nei confronti dell'amministrazione nel caso di accoglimento della prefata istanza di stabilizzazione;
- b. Il dott. Saitta ha prestato attività lavorativa a favore dell'Ateneo (affidamento di incarico professionale di medico veterinario per lo svolgimento delle funzioni, normativamente richieste, di controllo delle condizioni di benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali) sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate dal 1996 fino, per quello che in questa sede rileva, al 30 aprile 2009 (all.2) nell'ambito del Servizio Veterinario Centralizzato, istituito con delibera del CdA del 02. 03 1996, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, ora sostituito dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, art. 24 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE del 22 settembre 2010);
- c. la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 519 e ss. ha previsto la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge;
- d. la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 3, comma 94 ha inserito tra i possibili destinatari della procedura di stabilizzazione i lavoratori già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la medesima amministrazione;

- e. con D.R. 1175/2008, l'istante è stato riconosciuto vincitore di una selezione pubblica indetta per il conferimento di un contratto per la prestazione di medico veterinario nell'ambito de Servizio veterinario Centralizzato (all. 3)
- f. l'Ateneo, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha emanato un proprio regolamento volto a disciplinare le procedure di stabilizzazione statuendo, nella versione risultante a seguito della delibera del C. di A. del 12 novembre 2008 di escludere dalla stabilizzazione, tra l'altro, "...i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori che hanno prestato servizio presso l'amministrazione in virtù di contratti di società di somministrazione o di prestazioni di servizi di cui sono dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo" (cfr. art. 3, comma 6 del citato Regolamento – all. 4);
- g. l'Avvocatura distrettuale di Messina, all'uopo compulsata con la nota dell'Ateneo in data 17 giugno 2009 prot. nr. 32744 (all. 5) per corrispondere alla richiesta del Dott. Saitta, ha reso il proprio parere (all.6), ritenendo che seppure "Le convenzioni stipulate con l'università in virtù delle quali ha prestato la propria attività lavorativa sono, difatti, qualificabili contratti di collaborazione coordinata e continuativa", il quadro normativo riferimento, risultante dall'integrazione della fonte legislativa (L. 296/2006 e L. 244/2007) con il Regolamento adottato dall'Università non consenta di accogliere l'istanza di stabilizzazione in quanto "carente dei requisiti normativamente e tassativamente previsti". Il parere così formulato verrà successivamente confermato in data 11 luglio 2011 (all. 7);
- h. l'Ateneo, sulla scorta di tale parere, ha respinto l'originaria istanza del Dott. Saitta (all.8);
- i. il C. di A., nella seduta del 8 agosto 2007 (all. 9) ha, tra l'altro, deliberato di destinare un posto di cat. EP, nell'ambito della programmazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo, all'assunzione di un medico veterinario per il Servizio Veterinario Centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali;
- j. il C. di A., in data 30 dicembre 2009 (all. 10) deliberava di autorizzare l'emissione di un bando di concorso per il reclutamento di un medico veterinario per le esigenze del Servizio Centralizzato dell'Ateneo da inquadrare nella Cat. D. (in difformità, pertanto, con quanto deliberato sullo stesso punto con la deliberazione in data 8 agosto 2007 nella quale si faceva espresso riferimento alla necessità di destinare un posto di cat. EP (vedi punto precedente);
- k. in data 20 dicembre 2010 (all. 11) è stata bandita la selezione pubblica, per esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di n.1 posto di categoria D per esperto settore servizio Veterinario Centralizzato dell'Ateneo – Medico Veterinario;
- l. il T.A.R. di Catania con sentenza 11 giugno 2012 n. 1502 (all. 12), già adito dal Dott. Saitta con ricorso del 4 marzo 2011, dopo avere in via d'urgenza sospeso la procedura concorsuale avviata dall'Amministrazione, ha annullato il bando di concorso e la delibera del C. di A. 30 dicembre 2009 ravvisando un insanabile contrasto tra la delibera C. di A. 8 agosto 2007;
- m. in data 22 marzo 2011 con decisione n. 8387, il Tribunale di Messina (all.13), in funzione di giudice del lavoro, adito dal Dott. Saitta al fine di ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura concorsuale di cui sopra ha rigettato la richiesta di misura cautelare ritenendola rientrare nella giurisdizione del giudice

amministrativo, non dopo aver precisato che: a) “parte ricorrente, essendo stato utilizzato con contratti di collaborazione continuata e continuativa per quattordici anni, rientra tra coloro i quali hanno diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione indette dall’Università”; b) preso atto dell’intervenuto bando di concorso, la cui legittimità andava contestata davanti al giudice amministrativo, che, “nel caso che occupa, appare quantomeno singolare il comportamento dell’Università di Messina, che pur avendo deliberato l’istituzione nella propria pianta organica del posto in cui è stato utilizzato per quattordici anni il ricorrente, pur avendo deliberato la copertura di tale posto, pur avendo dunque previsto anche le risorse economiche per procedere alla sua copertura, anziché rispettare le norme di legge di cui all’art. 3 comma 94 l. n. 244/2007, avviando la procedura di stabilizzazione ... abbia invece deciso di bandire un concorso pubblico per la copertura del medesimo posto, senza precisare peraltro ed in alcun modo le ragioni di tale scelta in relazione ad eventuali ulteriori esigenze di interesse pubblico e/o buon andamento che potessero ritenersi superiori alle finalità perseguite dalla norma in questione”; c), ed infine, dopo avere riconosciuto che le norme sulla stabilizzazione, a parere di questo decidente “sono rimesse alla valutazioni discrezionali dell’Amministrazione pubblica”, “ritiene, pertanto il decidente che la scelta di avviare o meno una procedura di stabilizzazione, in presenza delle condizioni di organico e di spesa, dovrebbe costituire, da parte di un’Amministrazione che rispetti le norme di legge e che persegua la finalità dell’interesse pubblico, quella preferibile, perché ogni ulteriore comportamento appare, quanto meno prima facie, arbitrario e ingiustificato”;

- n. lo stesso Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza 10 maggio 2012 n. 2324 (all. 14) ha rigettato, comunque, la domanda di riconoscimento del diritto alla diretta stabilizzazione, ma, sulla scorta di quanto detto nella surriportata pronuncia, ha dichiarato il diritto del Dott. Saitta “a partecipare ad una procedura di stabilizzazione”;
- o. in data 10 aprile 2014 con nota 23792 (all. 15), in considerazione delle implicazioni che la decisione su tale istanza può riverberare su altri contenziosi pendenti nella specifica materia, è stato ritenuto utile formulare apposito quesito al Collegio Tecnico di Consulenza Legale, istituito con D.R. 2357 in data 17/10/2013 (all. 16) come integrato dal D.R. 390/2014 in data 18/02/2014 (all. 17), al fine di acquisirne autorevole parere in ordine alla legittimità e all’opportunità di accogliere tale proposta transattiva, anche al fine di contemperare l’esigenza di evitare di esporre l’Ateneo a estenuanti conflittualità con il correlato possibile rischio di risarcimento del danno per retribuzioni non corrisposte con la necessità di rispettare il quadro normativo di riferimento;
- p. nel parere reso dal Collegio con nota 41524 in data 20/06/2014 (all. 18), oltre all’analisi dello stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, con particolare riferimento a quella formatasi più di recente sulla materia (cfr. Tribunale di Messina, G.L. Romeo, n. 1093/2014 – all. 19; Tribunale di Messina, G.L. Di Bella, n. 3422/2013 – all. 20) che sembra non attribuire efficacia preclusiva per la stabilizzazione alla disposizione richiamata dall’Avvocatura, si legge, tra l’altro, che “non pare possa dubitarsi sulla sussistenza di tutte le condizioni dell’avvio di una procedura di stabilizzazione alla quale il dott. Saitta, per i titoli posseduti e riconosciuti...avrebbe titolo a partecipare”, precisando che trattandosi “di stabilizzazione su proprio posto di lavoro, per altro obbligatorio per legge, per il quale il dott. Saitta è stato riconosciuto vincitore di una selezione pubblica e che non risulta

presso l'università di Messina altri soggetti in possesso dei medesimi titoli specialistici e di servizio vantati dal Dott. Saitta, l'Amministrazione potrebbe ritenersi esentata da dover indire detta procedura che, per l'assenza di finalità comparativa, risulterebbe inutile". Inoltre, con riferimento allo specifico profilo inerente alla transazione, il Collegio afferma che "non sembra, sotto l'aspetto giuridico che esistano impedimenti all'accoglimento della richiesta".

2. Rilevato che:

- a. nell'assetto organizzativo dell'Ateneo è stato istituito la posizione di Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato;
- b. nell'organico dell'Università di Messina non risulta nessun altro dipendente in possesso dei titoli di studio specialistici e di servizio che può vantare il Dott. Saitta;
- c. l'Amministrazione ha interesse a razionalizzare il servizio di vigilanza veterinaria, che, anche per i motivi connessi alla annosa disputa in parola circa la trasformazione in via definitiva del rapporto di precariato in questione, è da tempo sospeso, e dev'essere quindi riattivato con la massima urgenza, la cui costante operatività, peraltro normativamente richiesta, condiziona la regolarità di tutte le forme di attività di ricerca scientifica condotte presso tutta l'Università di Messina con l'impiego di animali da laboratorio e relative strutture;
- d. sul piano economico, sembrano meritevoli di considerazione i profili di soluzione transattiva contenuti nella istanza/proposta del 31 ottobre 2013 di cui in premessa, con riferimento ai possibili aspetti risarcitori prospettati nelle surriferite pronunce del Giudice del Lavoro;
- e. la precedente decisione del Consiglio di Amministrazione di indire una procedura concorsuale per la copertura del posto di che trattasi è, comunque, da ritenersi ancora legittimamente percorribile;
- f. il Giudice del Lavoro ritiene, invece, che il richiedente ha diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione, ex legge 244/07;
- g. il parere del Collegio Tecnico di consulenza legale propende per l'attivazione di una procedura di stabilizzazione diretta.

3. Considerato che:

- a. per sopperire all'esigenza normativamente richiesta di avvalersi di un responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato per quanto rilevato potrebbero ritenersi possibili alternativamente:
 - (1) l'esperimento di una procedura selettiva, fermo restando la verifica di sostenibilità finanziaria, nella quale riconoscere una adeguata valorizzazione, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e dal personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio presso questo Ateneo;
 - (2) ovvero il ricorso, alla luce del parere reso dal Collegio Tecnico di consulenza legale, la stabilizzazione diretta del Dott. Saitta ai sensi dell'articolo 3, comma 94 della legge 244/2007;

- b. una volta verificata, anche grazie al parere del Collegio Tecnico di consulenza legale, la legittimità tecnica delle opzioni possibili, rientra nelle prerogative incompressibili dell'Organo di indirizzo strategico valutare i profili di opportunità della scelta da porre in essere anche sotto l'aspetto economico gestionale

4. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

propone

- a. per quanto sopra descritto di valutare l'opportunità di procedere in maniera alternativa:

- alla diretta stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 94 della legge 244/2007, come, peraltro, suggerito dal Collegio Tecnico di consulenza legale, atteso che il Dott. Saitta è stato già riconosciuto vincitore di una selezione pubblica indetta per il conferimento di un contratto di prestazione di medico veterinario nell'ambito del Servizio Veterinario Centralizzato (D.R. 1175/2008). La stabilizzazione sarebbe, in ogni caso, subordinata all'effettiva definizione in via transattiva del contenzioso in atto pendente con l'Università nei termini proposti (rinuncia al giudizio pendente con compensazione delle spese giudiziali; rinuncia ad ogni e qualsiasi domanda risarcitoria per retribuzioni non corrisposte), conferendo, in tal senso, specifico mandato al Direttore Generale che opererà con l'ausilio del Settore contenzioso del lavoro e affari legali del personale.

Tale scelta avrebbe l'innegabile vantaggio di consentire all'Amministrazione di sopperire tempestivamente a una necessità, prescritta normativamente, fruendo di una professionalità specifica e che ha maturato una specifica esperienza sul punto scongiurando, al contempo, il rischio di esporre l'Amministrazione alle conseguenze negative discendenti da una eventuale soccombenza in giudizio;

- ad autorizzare, per ricoprire il posto (Cat. EP) di Medico Veterinario del Servizio Veterinario centralizzato, l'espletamento di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto (Cat. EP), valorizzando, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e dal personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio presso questo Ateneo.

Tale opzione comporterebbe i vantaggi conseguenti all'esperimento di nuova selezione, ma non solleverebbe l'Ateneo dall'alea della soccombenza in sede di appello nel giudizio che lo vede contendere con il Dott. Saitta con la conseguente esposizione al risarcimento del danno per retribuzioni non corrisposte e possibile sovrapposizione di figure professionali;

- b. di dare mandato al Direttore Generale di procedere, con l'ausilio delle strutture interessate (Direzione del Personale e Affari Generali e Settore contenzioso del lavoro e affari legali del personale), all'analisi degli altri contenziosi attualmente pendenti nella specifica materia per verificare, alla luce del fabbisogno di personale, la possibilità, al ricorrere dei requisiti normativamente prescritti, di attuare le procedure di stabilizzazione richieste dai ricorrenti, comunque, subordinandole alla formulazione di proposte di definizione transattiva degli stessi con rimessione della decisione finale al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la verifica della compatibilità finanziaria.